

Il secondo comma dell'articolo 183 Tuel stabilisce che con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:

.....

c) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente.

Secondo la disposizione recata, l'impegno di spesa per contratto di fornitura di energia elettrica appare, dunque, atto obbligatorio, da effettuare al fine di evitare debiti fuori bilancio, con conseguenti oneri aggiuntivi per l'ente e conseguente responsabilità erariale. La natura della spesa imporrebbe peraltro di finanziare tali oneri con entrate certe, non potendo subordinare e condizionare il relativo impegno alle dinamiche di entrate che, per loro natura, sono incerte nell'*an* e nel *quantum*. Nel caso di specie, l'aggiudicazione della fornitura di energia è avvenuta con atto dirigenziale n. 1320/2016 , a seguito del quale sono stati sempre assunti impegni a valere sui bilanci di riferimento.

Volendo analizzare i vincoli di bilancio in tema di CdS, così come risultano costruiti in sede previsionale nel bilancio del Comune di Siena, è doveroso poi osservare come risulti (talvolta) fisiologico al normale svolgimento della gestione l'anticipo delle fasi di impegno della spesa rispetto a quelle dell'accertamento delle correlate entrate. In altre parole, essendo presente una struttura di bilancio che prevede il finanziamento di stipendi e contratti di pubblica illuminazione (tra le altre spese) con i proventi in questione, è giocoforza ammettere tale sfasamento delle fasi gestionali, almeno nella prima metà dell'anno. Ne è prova la formalizzata assunzione di impegni "vincolati" per importi ben superiori alle entrate accertate, già alla data del 30 aprile 2022, e dunque prima dell'assunzione dell' impegno sulla fornitura di energia elettrica (Allegati n. 1 e 2).

Spetta al Responsabile Finanziario dell'ente, tra le altre incombenze, la verifica sulla veridicità delle previsioni di entrata e compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, e più in generale la salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica (articolo 153 Tuel).

Nel rispetto di tali principi, con la delibera di salvaguardia degli equilibri di bilancio si è pertanto verificata la veridicità delle previsioni di entrata, anche

tenendo conto degli interventi da porre in campo e delle azioni correttive da intraprendere, nonché dell'ammontare dei cd "sospesi da regolarizzare", cioè delle carte contabili da registrare in contabilità e idonee ad aggiornare le previsioni di accertamento dei citati proventi. Nell'ambito delle complessive valutazioni sugli equilibri finanziari, il Responsabile Finanziario ha tenuto conto delle coperture "alternative" a quelle iniziali previste nel bilancio di previsione. In particolare si è tenuto conto della presenza dell'avanzo di amministrazione libero, per il quale l'articolo 187 Tuel ne stabilisce il prioritario utilizzo proprio ai fini della salvaguardia degli equilibri bilancio.

Il parere di regolarità contabile deve pertanto tenere conto dell'equilibrio sostanziale del bilancio, al di là della formalizzazione di codifiche contabili interne alla gestione. Ciò che conta è la copertura degli impegni assunti e da assumere, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica (principio della prevalenza della sostanza sulla forma articolo 3 comma 1 Dlgs 118/11).

Volendo poi entrare nel dettaglio della norma, è opportuno chiarire quanto segue:

Il comma 12-bis dell'articolo 142 del Codice della strada (Dlgs 285/92) stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore. Tali disposizioni non si applicano alle strade in concessione. Il successivo comma 12-ter stabilisce poi l'obbligo di destinazione di tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale.

L'articolo 208 della medesima legge fissa poi precisi obblighi di devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al CdS accertate da regioni, province e comuni. In particolare una quota pari al 50 per cento dei proventi è destinata:

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;

c) ad altre finalita' connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprieta'dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani del traffico, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti **vulnerabili**, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale della polizia municipale, e a interventi a favore della mobilita' ciclistica.

Le norme di cui sopra dunque indicano precise finalizzazioni ai proventi derivanti da violazioni al CdS, ma non vietano in alcun modo di finanziare tali interventi con altre entrate, relative alla fiscalità generale dell'ente. Ciò che deve essere preservato, sia in sede previsionale che durante la gestione, e a rendiconto, è l'equilibrio di bilancio, così come declinato dall' articolo 162, sesto comma, Tuel che così recita:

Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primitivi titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità'.

Poiché in bilancio tutte le entrate finanziano indistintamente tutte le spese, tranne le eccezioni di legge, i vincoli contabili, interni allo stesso, eventualmente apposti a taluni capitoli di spesa, devono essere gestiti in modo da salvaguardare e garantire gli equilibri sopra enunciati. Per ciò che attiene ai proventi dal CdS, in particolare, il Legislatore vuole garantire che siano effettuate certe tipologie di spesa (tra le quali peraltro difficilmente si può comprendere la pubblica illuminazione), ma non esclude assolutamente, come detto sopra, che tali spese siano finanziate diversamente.

In ultimo, al solo fine di chiarire i vari ambiti di interesse della questione, giova rammentare che, ai fini della rendicontazione al competente Ministero, le spese vincolate impegnate annualmente devono essere rapportate al volume ANNUO degli incassi, a competenza e residuo per violazione al CdS, e non anche agli accertamenti.